

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, BOMPIANI, SALVI, ORLANDO,
MEZZAPESA, ZECCHINO e MANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1988

Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza sempre crescente delle attività e delle iniziative di ordine culturale che sono esplicate o che è auspicabile siano esplicate nel mondo da parte italiana per la diffusione della lingua e della cultura italiana, sia nei confronti dei cittadini degli altri Stati, sia in appoggio e a favore degli italiani che vivono all'estero, richiede una razionalizzazione ed un potenziamento delle strutture dello Stato italiano, operanti all'estero in questo settore.

Il primo passo da compiere in tale prospettiva è una più completa ed adeguata definizione delle strutture, dei compiti e delle funzioni degli istituti italiani di cultura all'estero, del loro modo di essere all'interno dell'Amministrazione degli affari esteri e la costituzione di

ruoli organici del personale direttivo di tali istituzioni, finora rette invece da personale «comandato» da altre amministrazioni.

Sono note le benemeritenze acquisite dagli istituti di cultura in passato, ma è altrettanto noto che essi operano in condizioni di difficoltà e spesso di precarietà, non riuscendo ad esplicare una attività del tutto adeguata alle esigenze del tempo presente.

Il disegno di legge, che proponiamo, intende dare agli istituti di cultura una struttura organica e stabile, definendone compiutamente compiti e funzioni e inserendoli, a pieno titolo, nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, nella quale, accanto alle altre carriere, si propone di istituire l'area definita culturale, in cui sono collocati i

direttori, i vice direttori e gli addetti degli istituti di cultura.

La presenza di personale di ruolo nella carriera direttiva consentirà una più rigorosa selezione di tale personale, da realizzare mediante concorsi, ed una stabilità, che lo porrà in grado di operare con maggiore impegno, continuità, esperienza ed attaccamento nei difficili compiti ad esso assegnati.

Il disegno di legge, nel suddividere gli istituti in due classi a seconda della loro importanza ed ubicazione, prevede che nelle sedi che siano centri di grandi aree culturali, accanto alla normale struttura comprensiva del personale direttivo di ruolo, possa essere istituito un comitato scientifico, presieduto da un professore ordinario delle università italiane, appositamente distaccato per almeno cinque anni, o da una personalità del mondo della cultura di

grandi qualità e prestigio, per la promozione di iniziative culturali di maggiore rilievo e di alto livello scientifico, laddove è più viva e sentita l'esigenza di iniziative di tale genere.

La scelta di questa formula, frutto di una attenta valutazione, è sembrata la più idonea a conciliare la necessità di garantire insieme l'efficiente funzionamento delle attività, per così dire, normali e lo svolgimento di iniziative di elevato spessore culturale.

Il disegno di legge, nella normativa transitoria, affronta il problema del passaggio dall'attuale situazione, tutta contraddistinta, come si è detto, dalla presenza di personale precario, a quella stabile ed organica e lo risolve mediante l'inserimento, a domanda e attraverso prove di selezione concorsuale, dell'attuale personale direttivo nel ruolo dei direttori, vice direttori e addetti d'istituto.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FUNZIONI E ORDINAMENTO

Art. 1.

(Funzioni del Ministero degli affari esteri)

1. Il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cui all'articolo 3, promuove la diffusione della cultura italiana all'estero e la cooperazione con gli altri Stati e con gli enti ed organismi internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri coordina le iniziative di amministrazioni pubbliche e di enti privati dirette a diffondere la conoscenza all'estero del patrimonio storico-artistico dell'Italia, ad instaurare scambi culturali con organismi stranieri pubblici e privati, a promuovere in territorio estero rassegne, esposizioni, mostre, conferenze, convegni di studio ed altre attività che illustrino il patrimonio letterario, artistico e culturale italiano e l'attuale produzione italiana in campo artistico, scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Consiglio superiore per le relazioni culturali italiane all'estero)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è costituito il Consiglio superiore per le relazioni culturali italiane all'estero, organo consultivo del Ministro degli affari esteri. Esso è composto da:

a) il Ministro degli affari esteri, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato: presidente;

b) il direttore generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

c) il direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione;

d) il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero per il turismo e lo spettacolo;

f) tre funzionari della carriera amministrativa o tecnica del Ministero dei beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

g) cinque professori universitari di ruolo designati del Consiglio universitario nazionale;

h) il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, o un suo delegato;

i) il presidente del CNR, o un suo delegato;

l) il rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia;

m) due funzionari della Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario;

n) due direttori degli istituti di cui all'articolo 3 della presente legge, eletti dai direttori e vice direttori in servizio.

2. Il Consiglio:

a) esprime pareri sulle questioni di carattere generale relative alla promozione della cultura italiana all'estero e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro;

b) può formulare proposte al Ministro in materia di promozione della cultura italiana all'estero;

c) esprime pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

d) delibera sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

(Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero attendono a compiti di promozione e diffusione della lingua, della cultura, dell'arte e della scienza italiane in armonia con lo sviluppo delle relazioni bilaterali e delle iniziative di cooperazione culturale e scientifica raggiunto nello Stato di accreditamento grazie all'azione delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero.

2. Gli istituti di cultura cooperano con analoghi organismi appartenenti ad altri Stati comunitari per la diffusione, fuori dell'Europa, degli ideali europei.

3. Gli istituti di cultura rappresentano altresì un punto di riferimento per la crescita culturale delle collettività italiane all'estero.

Art. 4.

(Modalità costitutive)

1. All'istituzione e soppressione degli istituti italiani di cultura in capitali e città estere nonché di loro eventuali sezioni o ripartizioni si provvede con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore per le relazioni culturali italiane all'estero.

Art. 5.

(Compiti dei lettori e delle docenze di italiano)

1. I lettori e i docenti di cattedra di italiano, istituiti dal Ministero degli affari esteri presso facoltà, cattedre o dipartimenti di italiano o materie affini in università straniere all'estero, rispettivamente in seno o a capo delle cattedre di italiano, provvedono all'insegnamento, alla diffusione e alla promozione della lingua, della letteratura e della cultura italiane e forniscono, specie in aree decentrate rispetto all'istituto di cultura, ogni opportuna assistenza all'istituto stesso per le sue iniziative promozionali culturali e per quelle didattiche.

2. Ove necessario, gli istituti di cultura possono avvalersi dei lettori, che non completino presso le università di accreditamento l'orario di cattedra previsto dalla normativa italiana vigente, per attività culturali, didattiche e non didattiche presso l'istituto fino al completamento dell'orario stesso.

3. In caso di soppressione del posto di docente di cattedra e qualora non siano disponibili altri incarichi di docenza di cattedra, il personale in questione potrà essere ricollocato nei lettorati ovvero, qualora rinunci, restituito, ove possibile, ai ruoli di provenienza.

Art. 6.

*(Attività di controllo delle ambasciate
e dei consolati)*

1. Gli istituti italiani di cultura, le sezioni e ripartizioni di istituto, le cattedre ed i lettorati di italiano dipendono dalle ambasciate e, a seconda dei casi, dagli uffici consolari che vigilano sui loro programmi di attività, sul loro funzionamento e sulla loro gestione.

Art. 7.

(Suddivisione in due classi degli istituti)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di cultura sono suddivisi in due classi, denominate rispettivamente prima e seconda, sulla base dell'importanza della sede, delle riconosciute tradizioni culturali della città dove operano e dello sviluppo delle relazioni culturali tra l'Italia e i singoli Stati esteri.

2. Gli istituti di prima classe non possono essere in numero superiore a venti.

Art. 8

(Finanziamento degli istituti)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, gli istituti di cultura ricevono annualmente dal Ministero degli affari esteri una dotazione finanziaria, determinata sulla

base di programmi annuali presentati da ciascun istituto, a carico del capitolo 2652 del bilancio del Ministero. La ripartizione dei fondi è disposta dal Ministro, su proposta del Consiglio superiore per le relazioni culturali all'estero, con proprio decreto.

2. Al Ministro compete comunque la facoltà di disporre adeguamenti e modifiche degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario per rilevanti e inderogabili esigenze sopraggiunte.

Art. 9.

(Personale degli istituti di cultura)

1. Presso gli istituti italiani di cultura presta servizio il personale di ruolo dei profili professionali dell'area culturale del Ministero degli affari esteri, istituito con la presente legge, ed il personale a contratto di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Art. 10.

(Comitati scientifici)

1. Nelle sedi, che siano centri di grandi aree culturali, può essere costituito un comitato scientifico, presieduto da un professore universitario di ruolo della prima fascia, oppure da un cittadino italiano di particolare qualificazione culturale, nominato dal Ministro degli affari esteri a seguito di concorso per titoli scientifici. Il presidente, se dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico e riceve il trattamento economico di missione previsto per i funzionari della carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

2. I membri del comitato scientifico, scelti tra esponenti della comunità locale, anche di origine italiana, di accertate capacità culturali, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su proposta motivata del capo della rappresentanza diplomatica italiana competente. Le indennità di presenza spettanti per ogni seduta sono determinate con il decreto di cui al comma 4.

3. Il comitato scientifico promuove, coordina e realizza autonome iniziative culturali, in collaborazione con l'istituto presso il quale ha sede, anche avvalendosi delle sue strutture. A tal fine il comitato riceve annualmente una dotazione finanziaria autonoma assegnata con le procedure di cui all'articolo 8.

4. La durata dell'incarico del presidente e degli altri membri del comitato, nonché le modalità di funzionamento del comitato stesso, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

(Ruolo del personale degli istituti di cultura)

1. Nell'ordinamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è istituita l'area culturale del personale delle istituzioni culturali italiane all'estero.

2. I relativi profili del personale degli istituti italiani di cultura all'estero saranno definiti con la procedura di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Nel titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis. - Area culturale del personale degli istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 117-bis. (Funzioni). - 1. Agli istituti di cultura all'estero di prima classe sono preposti primi dirigenti dell'area culturale del Ministero degli affari esteri. Agli istituti italiani di cultura all'estero di seconda classe sono preposti funzionari della ex carriera direttiva di nono livello.

2. I direttori degli istituti di prima e seconda classe svolgono le seguenti funzioni:

- a) direzione del personale e organizzazione dei servizi;
- b) amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione agli istituti;
- c) gestione finanziaria dell'istituto;
- d) promozione e attuazione delle finalità istituzionali attribuite agli istituti;

e) rapporti con la rappresentanza diplomatica italiana e con gli enti culturali locali.

3. La vigilanza sulla gestione finanziaria è esercitata dalla rappresentanza diplomatica o, per sua delega, dall'autorità consolare competente territorialmente.

4. I vice direttori svolgono le funzioni di capi delle sezioni degli istituti italiani di cultura all'estero, o funzioni vicarie dei direttori degli istituti di prima classe.

Art. 117-ter. (*Gradi e qualifiche, ruoli organici*). - 1. I gradi della carriera di cui al presente capo sono:

- a) direttore preposto ad istituti di prima classe;
- b) direttore preposto ad istituti di seconda classe;
- c) vice direttore di istituto;
- d) addetto di istituto.

2. Le promozioni a direttore di istituto di prima classe sono effettuate per merito comparativo tra i direttori di istituto di seconda classe. Le promozioni a direttore di istituto di seconda classe sono effettuate per merito comparativo tra i vice direttori di istituto. Le nomine a vice direttore sono effettuate per merito comparativo tra gli addetti di istituto.

3. I ruoli organici dei singoli istituti sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 117-quater. (*Accesso alla carriera*). - 1. Per l'accesso alla carriera si osservano le norme di cui all'articolo 94 ed è richiesta una delle seguenti lauree: lettere; lingue e letterature straniere; storia; filosofia; giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze naturali; chimica; fisica; matematica; ingegneria.

2. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, siano in possesso, oltre che di una delle lauree indicate al comma 1, di comprovata padronanza di almeno due lingue estere fra quelle indicate nel decreto di cui al comma 3.

3. Il Ministro degli affari esteri, con suo decreto, fissa il numero dei posti da mettere a concorso, l'eventuale riserva di posti in favore

del personale dei ruoli dell'amministrazione dello Stato che abbia prestato servizio all'estero in qualità di lettore per almeno un quadriennio, le forme delle prove, le materie d'esame, nonchè le eventuali differenziazioni in relazione a particolari specializzazioni, i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la formazione delle graduatorie».

4. Le dotazioni organiche degli istituti italiani di cultura all'estero, compreso il personale dell'area culturale di cui al capo II-*bis* del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come inserito dal presente articolo, sono fissate dall'annessa tabella A.

5. Presso la Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri è istituita un'unità tecnica, con il compito di coadiuvare la suddetta Direzione generale nella programmazione degli aspetti tecnici delle attività di promozione culturale. L'unità tecnica si compone di unità funzionali specializzate, cui sono preposti funzionari dell'area culturale del Ministero degli affari esteri istituita con la presente legge, di grado non inferiore a direttore preposto ad istituti di seconda classe.

Art. 12.

(Personale in missione)

1. Il personale degli istituti italiani di cultura in servizio all'estero può essere convocato ovvero trattenuto in Italia in missione fino ad un massimo di venti giorni per anno solare per esigenze di aggiornamento o per altre esigenze di servizio.

2. Per i congedi dello stesso personale valgono le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Le indennità di servizio all'estero del personale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri saranno determinate in conformità alla tabella C allegata alla presente legge e tenendo conto delle maggiorazioni o

delle riduzioni relative alle singole sedi, applicate per il restante personale del Ministero degli affari esteri di pari ammontare.

Art. 13.

(Movimenti del personale)

1. Il trasferimento all'estero, quello da sede a sede ed il richiamo al Ministero sono disposti con decreto del Ministro degli affari esteri per esigenze di servizio.

2. Nel trasferimento all'estero o da una sede ad un'altra all'estero si ha riguardo alle capacità professionali e alle conoscenze linguistiche del personale.

3. Il personale in servizio presso gli istituti non può rimanere all'estero per più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero non può essere inferiore a due anni, nè superiore a quattro anni.

5. Per esigenze di servizio o altre gravi ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Gli avvicendamenti tra servizio all'estero e servizio presso il Ministero degli affari esteri dovranno essere effettuati assicurando che almeno il 15 per cento del personale in organico presti servizio presso il Ministero degli affari esteri. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno richiamati al Ministero a tal fine i funzionari inquadrati nell'area culturale già in servizio all'estero, che si trovano da più tempo in servizio nelle istituzioni culturali italiane all'estero.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Inquadramento del personale in servizio)

1. I direttori, i vice direttori e gli addetti in servizio presso gli istituti di cultura alla data di

entrata in vigore della presente legge possono avanzare istanza, nel periodo di tre mesi dalla suddetta data, di inquadramento nei posti di direttori, vice direttori ovvero nelle qualifiche professionali organiche previste dalla legge stessa.

2. Il personale di cui al comma 1, che avanzi istanza di inquadramento nelle qualifiche professionali organiche di cui all'articolo 11, è mantenuto in servizio all'estero fino al termine dell'anno scolastico in cui la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 15, ha deliberato in merito all'istanza di inquadramento, salvo che si renda necessaria l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

3. Il personale di cui al comma 1 che non avanzi istanza di inquadramento nelle qualifiche professionali organiche previste dalla presente legge o che non venga riconosciuto idoneo dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 15, potrà essere mantenuto in servizio all'estero fino ai termini massimi previsti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani.

4. All'inquadramento, in base alla tabella B allegata alla presente legge e previa apposita deliberazione di idoneità della commissione giudicatrice di cui all'articolo 15, provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro competente in relazione al ruolo di provenienza del personale in questione e con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede, a domanda, per il personale di cui all'articolo 63, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il personale non docente delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto, immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge continua a prestare servizio negli istituti italiani di cultura fino ai termini previsti dalla normativa vigente.

6. Il personale di cui al comma 1 che, all'atto dell'inquadramento in base alla tabella B nelle qualifiche funzionali dell'area culturale del Ministero degli affari esteri, svolge presso istituti italiani di cultura funzioni per le

quali la presente legge prevede diversa qualifica può, tenuto conto delle esigenze di servizio, continuare a svolgere le funzioni stesse, sia all'estero che presso l'Amministrazione centrale.

Art. 15.

(Commissione esaminatrice di idoneità)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominata la commissione esaminatrice delle domande di inquadramento del personale di cui all'articolo 14.

2. Presiede la commissione il direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri; sono membri il vice direttore delle relazioni culturali dello stesso Ministero, altri due funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata nonchè tre professori universitari di ruolo di prima fascia.

Art. 16.

(Requisiti per il transito e l'inquadramento nei profili organici previsti dalla presente legge)

1. Per l'inquadramento nei profili professionali organici previsti dalla presente legge, il personale istante, oltre a possedere il titolo di studio previsto dall'articolo 11 della presente legge ed aver bene disimpegnato le funzioni in precedenza attribuitegli all'estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere, deve disporre dei requisiti intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione individuale necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dai profili professionali nei quali richiede l'inquadramento stesso.

2. La commissione esaminatrice valuterà i candidati ed esprimerà un giudizio di idoneità all'inquadramento o di inidoneità, motivandolo opportunamente:

a) tenendo conto del titolo di studio, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, della cultura, della personalità dei candidati, nonchè delle eventuali pubblicazioni;

b) sottoponendoli ad un colloquio per verificare il possesso degli specifici requisiti intellettuali, linguistici e di cultura, di preparazione e di formazione individuale.

Art. 17.

(Misure per promuovere l'insegnamento della lingua italiana all'estero)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1989, la spesa globale di lire 18.000 milioni, dei quali 2.000 per il 1989 e 8.000 per il 1990 ed il 1991, per contributi a favore di enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane, anche se con proprie filiali ed agenzie all'estero, per l'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana a beneficio di cittadini stranieri e di cittadini italiani stabilmente residenti all'estero.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, verranno stabilite apposite norme che regoleranno:

a) il quadro generale delle iniziative per il rilancio della diffusione della lingua italiana nel mondo;

b) i requisiti che dovranno essere posseduti dagli enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane, di cui al comma 1, per potersi avvalere dei contributi ministeriali;

c) le attività di controllo da espletarsi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari che potranno avvalersi, ove possibile, degli istituti italiani di cultura;

d) le caratteristiche tecniche, metodologiche e pedagogiche dei corsi elementari, medi ed avanzati, questi ultimi con eventuali indirizzi linguistico-letterario, tecnico-scientifico o commerciale;

e) la certificazione dei corsi, unitamente alla regolamentazione dei relativi esami da sostenere presso gli istituti italiani di cultura e, ove gli istituti stessi manchino, presso o a cura delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

3. Con lo stesso decreto verranno altresì

stabiliti i criteri per il riporto negli anni successivi al triennio delle somme eventualmente non utilizzate.

4. I contributi in denaro previsti dal presente articolo si intendono destinabili anche alla retribuzione del personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni di cui al comma 1, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto di impiego.

Art. 18.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, nonchè alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge escluso l'articolo 17, valutati in lire 3.600 milioni annui, per stipendi ed altri assegni fissi per il personale di cui alle dotazioni organiche previste nell'annessa tabella A, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 17 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni per l'anno 1989 e lire 8.000 milioni per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» facente parte del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

1. Dotazioni organiche generali del personale delle qualifiche professionali dell'area culturale dell'Amministrazione degli affari esteri.

	Posti di organico
<i>Qualifiche funzionali</i>	
Primi dirigenti	20
IX livello	50
VIII livello	60
VII livello	160

2. Dotazioni organiche generali degli istituti italiani di cultura e sezioni distaccate di istituto, comprensive dei posti coperti dal personale indicato negli articoli 9 e 11 o in via transitoria da personale da mantenere in servizio all'estero ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della presente legge.

	Posti di organico
<i>Funzioni</i>	
direttori di istituto di prima classe	20
direttori di istituto di seconda classe	50
vice direttori	60
addetti	160

TABELLA B

Qualifiche dell'ordinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345	Profilo	Qualifica funzionale
Dirigenti dello Stato; docenti universitari ordinari ed associati	-	Primo dirigente
Ispettori tecnici periferici; presidi di istituti o scuole di ogni ordine e grado; direttori didattici; funzionari della carriera direttiva dello Stato del IX livello	-	IX livello
Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento); ricercatori confermati; funzionari della carriera direttiva dello Stato di VIII livello; docenti dei conservatori di musica e delle Accademie di belle arti	funzionario culturale	VIII livello
Docenti di scuola media; docenti di scuola secondaria di secondo grado; funzionari della carriera direttiva dello Stato di VII livello	-	VII livello

TABELLA C

Indennità mensile di servizio all'estero per il personale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri.

Direttore preposto ad istituti di prima classe	290.000
Direttore preposto ad istituti di seconda classe	267.000
Vice direttore di istituto	203.000
Addetto di istituto	177.000